



**COMUNE DI BERGEGGI**

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D  
17028 Bergeggi  
tel 019 25.7901  
fax 019 92 41 215  
C.F. e P. IVA: 00245250097  
[www.comune.bergeggi.gov.it](http://www.comune.bergeggi.gov.it)

## ORDINANZA

## SINDACO

**N. 14 DEL 04/05/2020**

### OGGETTO:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

### VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2020, per quanto ancora applicabile;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, efficace a far data dal 14/04/2020 e con scadenza il 03/05/2020, salvo proroghe, da ultimo attuativo delle norme dei succitati decreti legge;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020;

### RICHIAMATE:

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria nn. da 1 a 22, anno 2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto, la propria ordinanza n. 9 del 04/04/2020, attuativa delle ordinanze regionali sopra espressamente richiamate, con la quale sono stati individuati gli spazi del territorio comunale in cui è vietato l'accesso al pubblico;



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

VISTA la propria precedente ordinanza n. 11 del 15/04/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25/2020 del 03/05/2020, avente ad oggetto "D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 26 Aprile 2020";

CONSIDERATO che le norme nazionali e regionali adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria in oggetto mirano, pur nel nuovo regime della "fase 2" a garantire un adeguato distanziamento sociale tra le persone e che, tenuto conto dell'evoluzione dell'epidemia, risulta indispensabile il mantenimento di alcune delle attuali misure restrittive sul territorio del Comune di Bergoggi;

RITENUTO di dover adottare, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 3, c. 2, del D.L. 19/2020, e delle disposizioni di cui ai nn. 21,22 e 23 dell'ordinanza Regionale n. 25/2020, il presente provvedimento al fine di mantenere fino al 17 maggio 2020 i divieti di cui alla propria ordinanza n. 11 del 15/04/2020 eccezion fatta che per l'accesso alla passeggiata a mare ed il cimitero comunale;

DATO ATTO che il mantenimento di alcune delle specifiche restrizioni in appresso specificate risponde all'esigenza di evitare che, in assenza di uno stringente regime vincolistico, i cittadini possano essere indotti a rispettare in modo meno rigoroso le limitazioni, e le diverse autorizzazioni consentite nella c.d. " Fase 2" previste nelle disposizioni sopra citate anche in ragione del clima favorevole tipico della stagione primaverile e delle prossime giornate festive;

VISTO il Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50;

VISTA la Legge n. 241/1990;

## ORDINA

Con riferimento all'intero territorio comunale dalla data odierna e fino al 17.05.2020:

- 1) il divieto permanente di accesso agli arenili, ad esclusione:
  - a) dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di indifferibili attività consentite ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle operazioni autorizzate ai sensi del punto 1, lett. a) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19/2020 del 14/04/2020. Detti interventi dovranno essere effettuati, come espressamente citato nella suddetta Ordinanza, all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici, l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso agli estranei, e nel rispetto delle vigenti disposizioni relative all'attuale emergenza epidemiologica, con specifico riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14/03/2020 fra il Governo e le Parti Sociali;
  - b) di coloro che svolgano, dalle ore 6 alle ore 22, nel pieno rispetto de distanziamento sociale di metri 2, le attività sportive acquatiche individuali di cui al numero 7 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25/2020 del 03/05/2020 (wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo); in tal caso la permanenza sull'arenile dovrà essere limitata allo svolgimento delle attività preparatorie a quelle sportive e al raggiungimento dello specchio acqueo;



Aree Protette Bergoggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

- c) dei residenti in Regione Liguria per le finalità di cui al numero 18 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25/2020 del 03/05/2020, ovvero per il raggiungimento dei natanti o le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
- 2) il divieto permanente di accesso a tutti i parchi e giardini pubblici, alle aree gioco ad eccezione delle passeggiate lungomare;
- 3) l'apertura al pubblico delle aree cimiteriali, evitando ogni forma di assembramento e rispettando le norme di distanziamento

### **INFORMA**

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3000,00, fatte salve le maggiorazioni in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come previsto dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 19/2020.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata alla Prefettura – U.T.G. di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di Spotorno, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona.

Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, si prevede, altresì, la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Sono incaricati dell'esecuzione e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il Comando di Polizia Municipale, con sede in Via De Mari, 17028 - Bergeggi (SV), tel. n. 019 859992, PEC [protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it](mailto:protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it) .

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Enrico Canepa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale.

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
**ROBERTO ARBOSCELLO**

